



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, della legge 8 agosto 2019 n. 86, sullo schema di decreto legislativo recante *Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*.**

Repertorio atti n. **8** /CU del 25 gennaio 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 25 gennaio 2021:

VISTA la legge della legge 8 agosto 2019 n. 86 recante *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*;

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 9 - *Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega;

VISTO lo schema di decreto legislativo inviato alla Segreteria di questa Conferenza il 27 novembre 2020 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. DAGL n. 12116, e trasmesso il 30 novembre 2020 alle Amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 19624;

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi il 14 dicembre 2020 e il 13 gennaio 2021;

VISTO il documento contenente le proposte emendative delle Regioni allo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenute all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza l'11 gennaio 2021 e diramate in pari data, con nota prot. DAR n. 528;

VISTO il documento di controdeduzioni alle osservazioni delle Regioni allo schema di decreto legislativo in oggetto, trasmesso dal Dipartimento per lo Sport alla Segreteria di questa Conferenza il 21 gennaio 2021 e diramato lo stesso giorno alle Amministrazioni interessate con nota prot. DAR n.1237 (All.1);

PRESO ATTO che nella seduta di Conferenza Unificata del 21 gennaio 2021 il provvedimento è stato rinviato;

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa, condizionata all'accoglimento delle richieste contenute in un documento (All.2) consegnato in seduta;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;
- Il Vice Ministro dell'Economia e delle finanze ha chiesto il riallineamento della relazione illustrativa e della relazione tecnica al nuovo testo;

*Hu*

*8*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport ha accolto in seduta le suddette richieste delle Regioni e del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 9 comma 2, della legge 8 agosto 2019 n. 86, sullo schema di decreto legislativo recante *Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario

Cons. Elisa Grande

Il Presidente

On. Francesco Boccia

TESTO TRASMESSO DAL MINISTERO	PROPOSTE FORMULATE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME (nuovi inserimenti in grassetto, eliminazioni in <del>grassetto-barrate</del> )	TESTO CON PROPOSTE EMENDATIVE ACCOLTE
<p>Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (GU n. 191 del 16/08/2019).</p> <p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI.</p> <p>(OMISSIS)</p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117 secondo e terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione; Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera a), b), c) della citata legge, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 _____; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del _____;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;</p>	<p>Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (GU n. 191 del 16/08/2019).</p> <p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI.</p> <p>(OMISSIS)</p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117 secondo e terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione; Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera a), b), c) della citata legge, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 _____; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del _____;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;</p>	<p>Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (GU n. 191 del 16/08/2019).</p> <p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI.</p> <p>(OMISSIS)</p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117 secondo e terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione; Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera a), b), c) della citata legge, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 _____; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del _____;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;</p>

2  
↑

<p>Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>E M A N A</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p>	<p>Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>E M A N A</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p>	<p>Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>E M A N A</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p>
<p><b>CAPO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p><b>Art. 1 (Oggetto)</b></p> <p>1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.</p>	<p><b>CAPO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p><b>Art. 1 (Oggetto)</b></p> <p>1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza <b>nella pratica delle discipline sportive invernali svolte nelle aree sciabili attrezzate</b> al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.</p>	<p><b>CAPO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p><b>Art. 1 (Oggetto)</b></p> <p>1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.</p>
<p><b>Art. 2 (Definizioni)</b></p> <p>a) Aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;</p> <p>b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;</p> <p>c) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;</p> <p>d) Sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;</p>	<p><b>Art. 2 (Definizioni)</b></p> <p>a) Aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;</p> <p>b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;</p> <p>c) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;</p> <p>d) Sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;</p>	<p><b>Art. 2 (Definizioni)</b></p> <p>a) Aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;</p> <p>b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;</p> <p>c) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;</p> <p>d) Sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;</p>

<p>e) Sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;</p> <p>f) Slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;</p> <p>g) Slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;</p> <p>h) Snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;</p> <p>i) Telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.</p>	<p>e) Sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;</p> <p>f) Slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;</p> <p>g) Slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;</p> <p>h) Snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;</p> <p>i) Telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.</p>	<p>e) Sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;</p> <p>f) Slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;</p> <p>g) Slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;</p> <p>h) Snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;</p> <p>i) Telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.</p>
<p>j) Sci fuori pista: attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, utilizzando prevalentemente per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;</p> <p>k) Sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna (con gli sci ai piedi o in spalla), affrontando all'occorrenza anche difficoltà tipicamente alpinistiche (passaggi di ghiaccio e di roccia) con uso di ramponi, corda, chiodi, ecc., e scendendo poi con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante.</p>	<p>j) Sci fuori pista: attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, utilizzando prevalentemente per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;</p> <p>k) Sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna (con gli sci ai piedi o in spalla), affrontando all'occorrenza anche difficoltà tipicamente alpinistiche (passaggi di ghiaccio e di roccia) con uso di ramponi, corda, chiodi, ecc., e scendendo poi con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante.</p>	<p>l) Sci fuori pista: attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;</p> <p>m) Sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante.</p>
<p>l) Racchette da neve: attività di escursionismo in ambiente innevato mediante strumento di galleggiamento che consente di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca, aiutandosi, per l'equilibrio, con bastoncini simili a quelli utilizzati per lo sci</p> <p>m) Pericolo atipico: pericolo inaspettato o difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico. Il pericolo atipico è diverso da quelli connessi alla pericolosità insita nell'attività sciistica.</p>	<p>l) Racchette da neve: attività di escursionismo in ambiente innevato mediante strumento di galleggiamento che consente di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca, aiutandosi, per l'equilibrio, con bastoncini simili a quelli utilizzati per lo sci</p> <p>m) Pericolo atipico: pericolo inaspettato o difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico. Il pericolo atipico è diverso da quelli connessi alla pericolosità insita nell'attività sciistica.</p>	<p>n) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati;</p> <p>o) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati</p> <p>p) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: arce esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati</p> <p>q) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;</p>

	<p><b>Art. 3 (Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome)</b></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute.</p>	<p><b>Art. 3 (Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome)</b></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute, ferme restando le competenze statutarie in materia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione e dagli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano si applicano, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.</p>	<p>r) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonché alla pratica del bordercross e dello skicross.</p> <p>s) Pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico</p>	<p>Art. 3 (Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome)</p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute.</p> <p>2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.</p> <p>3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p> <p>[La clausola di cedevolezza non è ammissibile per ragioni tecniche]</p>
<p>CAPO II - GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE</p>	<p>CAPO II - GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE</p>	<p>CAPO II - GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE</p>	<p>CAPO II - GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE</p>	

<p><b>Art. 4 (Aree sciabili attrezzate)</b></p> <p>1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.</p> <p>2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.</p> <p>3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle Regioni e Province autonome, con l'indicazione al loro interno delle piste di allenamento e di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle Regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servizi connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle Regioni.</p> <p>4. La classificazione delle piste nei termini e con le modalità indicate nei commi precedenti costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa apertura al pubblico.</p> <p>5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i Comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, regolarmente mantenute, e tutti coloro che le</p>	<p><b>Art. 4 (Aree sciabili attrezzate)</b></p> <p>1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.</p> <p>2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.</p> <p>3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle Regioni e Province autonome, <b>in accordo con i gestori</b>, con l'indicazione al loro interno delle piste <b>di allenamento</b> e di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle Regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servizi connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle Regioni.</p> <p>4. La classificazione delle piste nei termini e con le modalità indicate nei commi precedenti costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa apertura al pubblico.</p> <p>5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i <b>Comuni interessati gestori delle aree sciabili attrezzate</b> individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle</p>	<p><b>Art. 4 (Aree sciabili attrezzate)</b></p> <p>1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.</p> <p>2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.</p> <p>3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle Regioni e Province autonome, <b>sentiti i gestori</b>, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 6, entro <b>un anno</b> dall'entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle Regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servizi connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle Regioni.</p> <p>4. La classificazione delle piste nei termini e con le modalità indicate nei commi precedenti costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa apertura al pubblico.</p> <p>5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i <b>gestori delle aree sciabili attrezzate</b> individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le</p>
--	--	--

<p>frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.</p>	<p>evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.</p>	<p>che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.</p>
<p><b>Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà e delimitazione delle piste)</b>  1. Le piste vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:  colore verde: piste molto facili con pendenza non superiore al 15%;  colore blu: piste facili con pendenza dal 16 al 25%;  colore rosso: piste di media difficoltà con pendenza dal 26 al 40%;  colore nero: piste difficili con pendenza superiore al 40%.</p> <p>2. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.</p> <p>3. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitare i bordi e per indicare il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista e la stessa è intervallata ogni 150 metri con un segnale rotondo che indica la denominazione e la numerazione della pista. Al fine di individuare più facilmente il limite della pista, specialmente in condizioni di visibilità ridotta, la palinatura posta sul lato destro dovrà essere di colore verde nella parte terminale per un'altezza di 1 metro, mentre la palinatura posta sul lato sinistro dovrà essere di colore arancione nella parte terminale per un'altezza di 0,5 metri.</p>	<p><b>Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà e delimitazione delle piste)</b>  <b>L. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste da sci si suddividono nelle seguenti tipologie principali:</b>  a) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati ed eventualmente preparati;  b) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati  c) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati</p> <p>4. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:  a) colore verde: piste molto facili con pendenza non superiore al 15%;  b) colore blu: con pendenza dal 16 al 25% piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25%, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;  c) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40%, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;  d) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40%.</p> <p>Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.</p> <p>2. Le piste di fondo sono suddivise in:  a) pista facile segnata in blu, avente:  1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;  2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;  3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;  4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;  b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:  1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;  2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;</p>	<p><b>Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà)</b>  1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:  a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25%, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;  b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40%, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;  c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40%.</p> <p>Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.</p> <p>2. Le piste di fondo sono suddivise in:  a) pista facile segnata in blu, avente:  1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;  2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;  3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;  4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;  b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:  1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;  2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;</p>



e) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard e del bordercross e dello skicross. I colori utilizzati nella suddivisione delle altre piste da discesa possono essere utilizzati per i percorsi interni agli snowpark.

2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere, seppur temporaneamente, segnalate in nero al loro imbocco.

3. ~~Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista e la stessa è intervallata ogni 150 metri con un segnale rotondo che indica la denominazione e la numerazione della pista. Al fine di individuare più facilmente il limite della pista, specialmente in condizioni di visibilità ridotta, la palinatura posta sul lato destro dovrà essere di colore verde nella parte terminale per un'altezza di 1 metro, mentre la palinatura posta sul lato sinistro dovrà essere di colore arancione nella parte terminale per un'altezza di 0,5 metri. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto all'articolo 5 bis.~~

3. Le piste di fondo sono suddivise in:

a) pista facile segnata in blu, area praticabile da sciatori principianti, avente:

- 1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
- 2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
- 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
- 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;

b) pista di media difficoltà segnata in rosso, area praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci di fondo, avente:

3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;

4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;

5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di media difficoltà.

3. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa, con larghezza minima di 6 metri.

4. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.

5. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.

1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;

4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;

5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

e) pista difficile segnata in nero, area praticabile da sciatori esperti, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di media difficoltà.

3-bis). La delimitazione della pista mediante elementi artificiali può essere omessa:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali;

b) nei tratti in cui reti ovvero altri strumenti di sicurezza, purché ben visibili, siano collocati in aderenza al bordo della pista;

c) nei tratti di confluenza o di raccordo delle piste.

4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa e larghezza minima di 6 metri.

5. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.

**Art. 5-bis (Delimitazione delle piste da discesa)**

1. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di

**Art. 5-bis (Delimitazione delle piste da discesa)**

1. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione

settore. Al fine di individuare più facilmente il limite della pista, specialmente in condizioni di visibilità ridotta, la palinatura posta sul lato destro dovrà essere di colore evidente (ad esempio verde o arancione) nella parte terminale per un'altezza di almeno 0,8 metri, mentre la palinatura posta sul lato sinistro dovrà essere di colore evidente nella parte terminale per un'altezza non superiore a 0,5 metri. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili e deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

2. La palinatura deve essere realizzata e posata in modo tale da consentire di:

- a) seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro;
- b) riconoscere nei punti di accesso la pista e il grado di difficoltà.

3. La palinatura può essere omessa:

- c) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate, o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
- d) nei tratti in cui reti di protezione o altri elementi di sicurezza, purché ben visibili, siano posti in aderenza al tracciato della pista;
- e) nei tratti di confluenza di più piste;
- f) in brevi tratti di raccordo delle piste.

4. Le piste tracciate su ghiacciai sono delimitate longitudinalmente su entrambi i bordi con la palinatura, nonché con una corda munita di bandierine e fissata alle paline.

5. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista e la stessa è intervallata almeno ogni 200 metri con un segnale rotondo che indica la denominazione oppure la numerazione della pista.

della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.

2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Al fine di individuare più facilmente il limite della pista, specialmente in condizioni di visibilità ridotta, la palinatura posta sul lato destro dovrà essere di colore evidente (ad esempio verde o arancione) nella parte terminale per un'altezza di almeno 0,8 metri, mentre la palinatura posta sul lato sinistro dovrà essere di colore evidente nella parte terminale per un'altezza non superiore a 0,5 metri. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili ed in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale. La palinatura deve inoltre consentire di riconoscere nei punti di accesso la pista e il grado di difficoltà.

3. La palinatura può essere omessa:

- g) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate, o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
- h) nei tratti in cui reti di protezione o altri elementi di sicurezza, purché ben visibili, siano posti in aderenza al tracciato della pista;


i) nei tratti di confluenza di più piste;

j) in brevi tratti di raccordo delle piste.

4. Le piste tracciate su ghiacciai sono delimitate longitudinalmente su entrambi i bordi con la palinatura, nonché con una corda munita di bandierine e fissata alle paline.

5. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista e la stessa è intervallata almeno ogni 200 metri con un segnale rotondo che indica la denominazione oppure la numerazione della pista.

6. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.

	<p>6. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.</p>	
<p>Art. 5-ter (Delimitazione piste da fondo e altre piste)</p> <p>1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:</p> <p>a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;</p> <p>b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.</p> <p>2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.</p> <p>3. La palinatura può essere omessa:</p> <p>a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;</p> <p>b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;</p> <p>c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.</p> <p>4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.</p> <p>5. Le piste per la slitta o slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.</p>	<p>Art. 5-ter (Delimitazione piste da fondo e altre piste)</p> <p>1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:</p> <p>c) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;</p> <p>d) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.</p> <p>2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.</p> <p>3. La palinatura può essere omessa:</p> <p>d) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;</p> <p>e) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;</p> <p>f) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.</p> <p>4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.</p> <p>5. Le piste per la slitta o slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.</p>	
	<p>Art. 5quater (Segnaletica lungo le piste da sci)</p> <p>1. Al fine di fornire le necessarie indicazioni per il più corretto utilizzo delle piste da sci e per invitare</p>	

gli utenti ad una velocità correlata a particolari caratteristiche delle piste stesse, deve essere utilizzata apposita segnaletica idonea ad informare sugli obblighi e sui divieti cui gli utenti devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati.

2. La simbologia e le caratteristiche grafiche della segnaletica di cui al comma 1 devono conformarsi alle norme tecniche UNI sulla segnaletica predisposta per le aree sciabili attrezzate.

3. All'origine delle principali biforcazioni delle piste devono in particolare essere installati appositi ed evidenti segnali direzionali sui quali sia precisata la denominazione, la direzione, il grado di difficoltà delle piste ed eventualmente le destinazioni raggiungibili.

4. Gli accessi alle piste classificate sottoposte a chiusura, anche temporanea, devono essere impediti per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa all'intera larghezza della pista e segnalati, ove occorra, mediante il relativo segnale di pericolo.

5. In corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci di fondo devono essere installati appositi pannelli che forniscano un prospetto generale delle piste esistenti, recanti la denominazione, la lunghezza, la suddivisione e l'indicazione dell'apertura o chiusura delle piste stesse, nonché i relativi orari.

6. Le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, alle stazioni di partenza degli impianti di risalita.

7. La segnaletica sulle piste deve essere realizzata in modo tale da consentirne la rimozione alla fine della stagione invernale, ad eccezione dei pannelli



<p>1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.</p> <p>2. Il direttore delle piste:</p> <p>g) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;</p> <p>h) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;</p> <p>i) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;</p> <p>j) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;</p> <p>k) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;</p> <p>l) predisporre un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.</p> <p>3. Le Regioni e le Province autonome disciplinano le modalità di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1.</p>	<p>1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.</p> <p>2. Il direttore delle piste:</p> <p>a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;</p> <p>b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;</p> <p>c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;</p> <p>d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;</p> <p>e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;</p> <p>f) predisporre un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.</p> <p>3. Le Regioni e le Province autonome disciplinano le modalità di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1.</p>	<p>1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.</p> <p>2. Il direttore delle piste:</p> <p>a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;</p> <p>b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;</p> <p>c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;</p> <p>d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;</p> <p>e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;</p> <p>f) predisporre un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.</p> <p>3. Le Regioni e le Province autonome disciplinano le modalità di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1.</p>
<p>Art. 8 (Piste di allenamento)</p> <p>1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.</p> <p>2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitate dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli</p>	<p>Art. 8 (Piste di allenamento)</p> <p>1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori degli impianti delle stesse individuano i tratti di pista non già occupati da manifestazioni agonistiche da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark).</p> <p>2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono messe in sicurezza delimitate dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo,</p>	<p>Art. 8 (Piste di allenamento)</p> <p>1. All'interno delle aree sciabili, i gestori degli impianti individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark).</p> <p>2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono messe in sicurezza dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta:</p>

"Pista chiusa". Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dell'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato. Gli obblighi di messa in sicurezza delle piste di allenamento possono essere delegati dal gestore degli impianti in capo all'Associazione o Società Sportiva che organizza la seduta di allenamento, sulla base di un accordo scritto che individua il nominativo del soggetto appositamente incaricato dall'organizzazione sportiva e il contenuto specifico degli obblighi delegati.

3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.

4. I gestori, nella stazione di imbarco dell'impianto di risalita posto al servizio della pista di allenamento, possono predisporre una corsia preferenziale destinata ad atleti e allenatori ai fini dell'apprendimento e del perfezionamento delle tecniche sportive e agonistiche necessarie al miglioramento delle prestazioni degli atleti.

#### Art. 9 (Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: "Pista chiusa". Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dell'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato ed eliminare le buche creati durante l'allenamento. Gli obblighi di messa in sicurezza delle piste di allenamento possono essere delegati dal gestore degli impianti in capo all'Associazione o Società Sportiva che organizza la seduta di allenamento, sulla base di un accordo scritto che individua il nominativo del soggetto appositamente incaricato dall'organizzazione sportiva e il contenuto specifico degli obblighi delegati.

3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.

4. ~~I gestori, nella stazione di imbarco dell'impianto di risalita posto al servizio della pista di allenamento, possono predisporre una corsia preferenziale destinata ad atleti e allenatori ai fini dell'apprendimento e del perfezionamento delle tecniche sportive e agonistiche necessarie al miglioramento delle prestazioni degli atleti.~~

utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: "Pista chiusa". Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche creati durante l'allenamento.

3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.

#### Art. 9 (Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo inaspettato o difficilmente evitabile anche per un utente responsabile.



<p><b>Art. 10 (Manutenzione delle piste)</b></p> <p>1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle Regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.</p> <p>2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi dal gestore dell'impianto, ovvero la pista deve essere chiusa.</p> <p>3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.</p> <p>5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale di neve nelle aree sciabili, previsti dall'articolo 7 e 6 dell'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.</p>	<p><b>Art. 10 (Manutenzione delle piste)</b></p> <p>1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle Regioni, <del>curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della</del> <b>essendo che possiedono i assicurando la presenza dei</b> prescritti requisiti di sicurezza e <del>siano munite della</del> prescritta segnaletica.</p> <p>2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora siano presenti pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, <b>segnalati o delimitati da protezioni dal</b> gestore dell'impianto, ovvero la pista deve essere chiusa.</p> <p>3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di <b>pericolo non gestito o in assenza di</b> agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.</p> <p>5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili <b>attrezzate</b> e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili <b>attrezzate</b>, previsti rispettivamente dai commi 5 e 6 dell'articolo 7 e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.</p>	<p><b>Art. 10 (Manutenzione delle piste)</b></p> <p>1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle Regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.</p> <p>2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. <b>Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.</b></p> <p>3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di <b>pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità.</b> Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.</p> <p>5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili <b>attrezzate</b> e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili <b>attrezzate</b>, previsti rispettivamente dai commi 5 e 6 dell'articolo 7 e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.</p>
<p><b>Art. 11 (Segnaletica)</b></p> <p>1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la</p>	<p><b>Art. 11 (Segnaletica)</b></p> <p>1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la</p>	<p><b>Art. 11 (Segnaletica)</b></p> <p>1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la</p>



<p>5. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5 bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74.</p> <p>6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.</p>	<p>5. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5 bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74.</p> <p>6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.</p>	<p>5. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5 bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74.</p> <p>6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.</p>
<p><b>Art. 13 (Responsabilità civile dei gestori)</b></p> <p>1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.</p> <p>2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.</p> <p>3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.</p>	<p><b>Art. 13 (Responsabilità civile dei gestori)</b></p> <p>1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.</p> <p>2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.</p> <p>3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.</p>	<p><b>Art. 13 (Responsabilità civile dei gestori)</b></p> <p>1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.</p> <p>2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.</p> <p>3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.</p>
<p><b>Art. 14 (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)</b></p> <p>1. È fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.</p>	<p><b>Art. 14 (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)</b></p> <p>1. È fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4, di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle mappe che riportino il grado di difficoltà delle piste servite e le regole di condotta previste dal presente decreto, garantendone un'adeguata visibilità mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione</p>	<p><b>Art. 14 (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)</b></p> <p>1. È fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4, di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, garantendone un'adeguata visibilità mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza di ogni impianto.</p>

<p>2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.</p>	<p>di partenza dei principali <del>di ogni</del> impianti e nei principali canali di comunicazione del gestore. 2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.</p>	<p>2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.</p>
<p>CAPO III - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI</p>		
	<p><b>Art. 14 bis (Responsabilità dello sciatore)</b> 1. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci; a tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti di arroccamento, alle biglietterie e agli accessi delle piste di fondo. 2. Lo sciatore è tenuto inoltre al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e deve tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alle condizioni della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e da non arrecare danno a persone o cose. Lo sciatore deve, inoltre, evitare di percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità, nonché adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista, alle condizioni ambientali ed all'affollamento della medesima.</p>	
<p><b>Art. 15 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo)</b> 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3, senza il quale è vietato l'utilizzo degli impianti di risalita.</p>	<p><b>Art. 15 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo)</b> 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3, <del>senza il quale è vietato l'utilizzo degli impianti di risalita.</del></p>	<p><b>Art. 15 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo)</b> 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.</p>

<p>2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.</p> <p>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.</p> <p>4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.</p> <p>5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro</p> <p>6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.</p> <p>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.</p> <p>4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.</p> <p>5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro</p> <p>6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.</p> <p>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.</p> <p>4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.</p> <p>5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro</p> <p>6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.</p>
<p>2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.</p> <p>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.</p> <p>4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.</p> <p>5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro</p> <p>6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.</p> <p>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.</p> <p>4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.</p> <p>5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro</p> <p>6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.</p> <p>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.</p> <p>4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.</p> <p>5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro</p> <p>6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.</p>
<p>Art. 16 (Velocità e obbligo di prudenza)</p> <p>1. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.</p> <p>2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.</p> <p>3. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di</p>	<p>Art. 16 (Velocità e obbligo di prudenza)</p> <p>1. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci; a tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.</p> <p>42. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.</p> <p>23. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di</p>	<p>Art. 16 (Velocità e obbligo di prudenza)</p> <p>1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.</p> <p>2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.</p> <p>3. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità specifico al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla</p>

<p>libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.</p>	<p>nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.</p> <p><b>34.</b> Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità specifico al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. <b>Lo sciatore deve, inoltre, evitare di percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità, nonché adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista, alle condizioni ambientali ed all'affollamento della medesima.</b></p>	<p>nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.</p> <p><b>4.</b> Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. <b>Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.</b></p>
<p><b>Art. 17 (Precedenza)</b></p> <p>1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.</p>	<p><b>Art. 17 (Precedenza)</b></p> <p>1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.</p>	<p><b>Art. 17 (Precedenza)</b></p> <p>1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.</p>
<p><b>Art. 18 (Sorpasso)</b></p> <p>1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.</p> <p>2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.</p>	<p><b>Art. 18 (Sorpasso)</b></p> <p>1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.</p> <p>2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.</p>	<p><b>Art. 18 (Sorpasso)</b></p> <p>1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.</p> <p>2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.</p>
<p><b>Art. 19 (Incrocio)</b></p> <p>1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da un'altra pista, prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.</p> <p>2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.</p>	<p><b>Art. 19 (Incrocio)</b></p> <p>1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da un'altra pista, prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.</p> <p>2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.</p>	<p><b>Art. 19 (Incrocio)</b></p> <p>1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da un'altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.</p> <p>2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.</p>

<p><b>Art. 20 (Stazionamento)</b></p> <p>1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.</p> <p>2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.</p> <p>3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.</p> <p>4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.</p> <p>5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.</p>	<p><b>Art. 20 (Stazionamento)</b></p> <p>1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.</p> <p>2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.</p> <p>3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.</p> <p>4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.</p> <p>5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.</p>	<p><b>Art. 20 (Stazionamento)</b></p> <p>1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.</p> <p>2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.</p> <p>3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.</p> <p>4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.</p> <p>5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.</p>
<p><b>Art. 21 (Omissione di soccorso)</b></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.</p>	<p><b>Art. 21 (Omissione di soccorso)</b></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.</p>	<p><b>Art. 21 (Omissione di soccorso)</b></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.</p>
<p><b>Art. 22 (Transito e risalita)</b></p> <p>1. È vietato percorrere a piedi e con le ciaspole le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.</p> <p>2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 23, comma 3.</p> <p>3. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.</p> <p>4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere</p>	<p><b>Art. 22 (Transito e risalita)</b></p> <p>1. È vietato percorrere a piedi e con le ciaspole le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.</p> <p>2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 23, comma 3.</p> <p><del>3. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.</del></p> <p>4-3. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere</p>	<p><b>Art. 22 (Transito e risalita)</b></p> <p>1. È vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.</p> <p>2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 23, comma 3.</p> <p>3. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.</p> <p>4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere</p>



<p>ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.</p>	<p>ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.</p>	<p>ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.</p>
<p><b>Art. 23 (Mezzi meccanici)</b> 1. È fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica.</p>	<p><b>Art. 23 (Mezzi meccanici)</b> 1. È fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica, indicante "mezzi meccanici in movimento" sulle piste, apposta alla stazione di partenza sia all'inizio della pista di discesa sia, in caso di confluenza di piste, nei relativi tratti di raccordo, dovrà essere segnalata in modo adeguato dal personale degli impianti.</p>	<p><b>Art. 23 (Mezzi meccanici)</b> 1. È fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere preceduta da apposita segnaletica luminosa e acustica, indicante "mezzi meccanici in movimento" sulle piste, apposta sia alla stazione di partenza degli impianti sia all'inizio della pista di discesa sia, in caso di confluenza di piste, nei relativi tratti di raccordo. Inoltre la presenza di mezzi meccanici dovrà essere segnalata in modo adeguato dal personale degli impianti. 3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.</p>
<p><b>Art. 24 (Sci fuori pista e sci-alpinismo)</b> 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista e le attività escursionistiche in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, devono</p>	<p><b>Art. 24 (Sci fuori pista, e sci-alpinismo e racchette da neve)</b> 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.</p>	<p><b>Art. 24 (Sci fuori pista e sci-alpinismo)</b> 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista e le attività escursionistiche in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, devono</p>
<p>3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.</p> <p><b>Art. 24 (Sci fuori pista, e sci-alpinismo e racchette da neve)</b> 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.</p>	<p><b>Art. 24 (Sci fuori pista, e sci-alpinismo e racchette da neve)</b> 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.</p>	<p>3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.</p> <p><b>Art. 24 (Sci fuori pista, e sci-alpinismo e racchette da neve)</b> 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.</p>



<p>muniti di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (ARVA), pala e sonda da neve omologati secondo la normativa vigente, per garantire un idoneo intervento di soccorso.</p> <p>3. I gestori degli impianti di risalita e i Comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati.</p> <p>4. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.</p> <p>5. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento ed ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.</p>	<p>2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo e, lo sci fuoripista e le attività escursionistiche in ambienti innevati anche mediante le racchette da neve, al di fuori di aree sciabili attrezzate devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi (ARVA) pala e sonda da neve omologati secondo la normativa vigente, per garantire un idoneo intervento di soccorso.</p> <p>3. I gestori degli impianti di risalita e i Comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati.</p> <p>4. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.</p> <p>5. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento ed ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.</p>	<p>2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista e le attività escursionistiche in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.</p> <p>3. I gestori degli impianti di risalita e i Comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati.</p> <p>4. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.</p> <p>5. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento ed ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo</p>
<p><b>Art. 25 (Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori)</b></p> <p>1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.</p>	<p>Art. 25 (Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori)</p> <p>1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.</p>	<p>Art. 25 (Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori)</p> <p>1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.</p>
<p><b>Art. 26 (Concorso di responsabilità)</b></p> <p>1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.</p>	<p>Art. 26 (Concorso di responsabilità)</p> <p>1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.</p>	<p>Art. 26 (Concorso di responsabilità)</p> <p>1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.</p>
<p><b>Art. 27 (Soggetti competenti per il controllo)</b></p> <p>1. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali,</p>	<p>Art. 27 (Soggetti competenti per il controllo e il soccorso)</p>	<p>Art. 27 (Soggetti competenti per il controllo)</p> <p>1. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia</p>

<p>nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei inadempianti.</p>	<p>1. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempianti.</p>	<p>locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempianti.</p>
<p><b>Art. 28 (Assicurazione obbligatoria)</b> 1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.</p>	<p><b>Art. 28 (Assicurazione obbligatoria)</b> 1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.</p>	<p><b>Art. 28 (Assicurazione obbligatoria)</b> 1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.</p>
<p><b>Art. 29 (Accertamenti alcolemici e tossicologici)</b> 1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</p>	<p><b>Art. 29 (Accertamenti alcolemici e tossicologici)</b> 1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</p>	<p><b>Art. 29 (Accertamenti alcolemici e tossicologici)</b> 1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</p>
<p><b>Art. 29 (Accertamenti alcolemici e tossicologici)</b> 1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</p>	<p><b>Art. 29 (Accertamenti alcolemici e tossicologici)</b> 1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</p>	<p><b>Art. 29 (Accertamenti alcolemici e tossicologici)</b> 1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</p>

<p><b>Art. 30 (Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici)</b></p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono definiti i parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici da parte delle Regioni e Province autonome.</p> <p>2. Con l'obiettivo di qualificare sempre più l'offerta turistica nel campo degli sport invernali, i parametri di cui al comma 1, dovranno considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale. La griglia di valutazione dovrà prevedere 5 categorie di qualità, da un "fiocco bianco" fino a cinque "fiocchi bianchi".</p>	<p><b>Art. 30 (Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici)</b></p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono definiti i parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici da parte delle Regioni e Province autonome.</p> <p>2. Con l'obiettivo di qualificare sempre più l'offerta turistica nel campo degli sport invernali, i parametri di cui al comma 1, dovranno considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale. La griglia di valutazione dovrà prevedere 5 categorie di qualità, da un "fiocco bianco" fino a cinque "fiocchi bianchi".</p>	<p><b>Art. 30 (Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici)</b></p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono definiti i parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici da parte delle Regioni e Province autonome.</p> <p>2. Con l'obiettivo di qualificare sempre più l'offerta turistica nel campo degli sport invernali, i parametri di cui al comma 1, dovranno considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale. La griglia di valutazione dovrà prevedere 5 categorie di qualità, da un "fiocco bianco" fino a cinque "fiocchi bianchi".</p>
<p><b>Art. 31 (Regime sanzionatorio)</b></p> <p>1. Le regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente Capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.</p> <p>2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <p>a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5;</p> <p>b) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;</p> <p>c) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 11;</p> <p>d) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1;</p> <p>e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20;</p> <p>f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 22;</p> <p>g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 23;</p>	<p><b>Art. 31 (Regime sanzionatorio)</b></p> <p>1. Le regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente Capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.</p> <p>2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <p>a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5;</p> <p>b) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;</p> <p>c) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 11;</p> <p>d) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1;</p> <p>e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20;</p> <p>f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 22;</p> <p>g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 23;</p>	<p><b>Art. 31 (Regime sanzionatorio)</b></p> <p>1. Le regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente Capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.</p> <p>2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <p>a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5;</p> <p>b) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;</p> <p>c) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 11;</p> <p>d) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1;</p> <p>e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20;</p> <p>f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 22;</p> <p>g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 23;</p>
<p><b>Art. 31 (Regime sanzionatorio)</b></p> <p>1. Le regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente Capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.</p> <p>2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <p>a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5;</p> <p>b) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;</p> <p>c) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 11;</p> <p>d) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1;</p> <p>e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20;</p> <p>f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 22;</p> <p>g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 23;</p>	<p><b>Art. 31 (Regime sanzionatorio)</b></p> <p>1. Le regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente Capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.</p> <p>2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <p>a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5;</p> <p>b) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;</p> <p>c) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 11;</p> <p>d) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1;</p> <p>e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20;</p> <p>f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 22;</p> <p>g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 23;</p>	<p><b>Art. 31 (Regime sanzionatorio)</b></p> <p>1. Le regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente Capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.</p> <p>2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:</p> <p>a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5;</p> <p>b) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;</p> <p>c) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 11;</p> <p>d) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1;</p> <p>e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20;</p> <p>f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 22;</p> <p>g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 23;</p>

<p>h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;</p> <p>i) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25 comma 1;</p> <p>l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 28 oltre al ritiro dello skipass;</p> <p>m) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 29.</p> <p>3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 27.</p> <p>4. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.</p>	<p>h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;</p> <p>i) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25 comma 1;</p> <p>l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 28 oltre al ritiro dello skipass;</p> <p>m) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 29.</p> <p>3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 27.</p> <p>4. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.</p>	<p>h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;</p> <p>i) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25 comma 1;</p> <p>l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 28 oltre al ritiro dello skipass;</p> <p>m) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 29.</p> <p>3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 27.</p> <p>4. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.</p>
<p>CAPO IV - <b>NORMATIVA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ</b></p> <p><b>Art. 32 (Categorie)</b></p> <p>1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:</p> <p>a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;</p> <p>b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;</p> <p>c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.</p>	<p>CAPO IV - <b>NORMATIVA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ</b></p> <p><b>Art. 32 (Categorie)</b></p> <p>1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:</p> <p>a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;</p> <p>b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;</p> <p>c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore; <del>blinding: sciatori affetti da cecità parziale o assoluta.</del></p>	<p>CAPO IV - <b>NORMATIVA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ</b></p> <p><b>Art. 32 (Categorie)</b></p> <p>1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:</p> <p>a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;</p> <p>b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;</p> <p>c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.</p>
<p>CAPO IV - <b>NORMATIVA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ</b></p> <p><b>Art. 32 (Categorie)</b></p> <p>1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:</p> <p>a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;</p> <p>b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;</p> <p>c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.</p>	<p>CAPO IV - <b>NORMATIVA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ</b></p> <p><b>Art. 32 (Categorie)</b></p> <p>1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:</p> <p>a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;</p> <p>b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;</p> <p>c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.</p>	<p>CAPO IV - <b>NORMATIVA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ</b></p> <p><b>Art. 32 (Categorie)</b></p> <p>1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:</p> <p>a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;</p> <p>b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;</p> <p>c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.</p>
<p><b>Art. 33 (Accompagnamento)</b></p>		

<p>1. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.</p> <p>2. La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.</p>	<p>1. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.</p> <p>2. La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.</p>	<p>1. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.</p> <p>2. La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.</p>
<p><b>Art. 34 (Individuazione)</b></p> <p>1. Le persone con disabilità per essere facilmente individuati dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta "guida" sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.</p>	<p><b>Art. 34 (Individuazione)</b></p> <p>1. Le persone con disabilità per essere facilmente individuati dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta "guida" sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.</p>	<p><b>Art. 34 (Individuazione)</b></p> <p>1. Le persone con disabilità per essere facilmente individuati dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta "guida" sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.</p>
<p><b>Art. 35 (Diritto di precedenza)</b></p> <p>1. Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati.</p> <p>2. Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.</p>	<p><b>Art. 35 (Diritto di precedenza)</b></p> <p>1. Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati, i quali devono riservare loro particolare attenzione anche in pista, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa</p>	<p><b>Art. 35 (Diritto di precedenza)</b></p> <p>1. Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza sugli sciatori normodotati</p>
<p><b>Art. 36 (Obbligo del casco)</b></p> <p>1. Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 15. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.</p>	<p><b>Art. 36 (Obbligo del casco)</b></p> <p>1. Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 15. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.</p>	<p><b>Art. 36 (Obbligo del casco)</b></p> <p>1. Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 15. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.</p>
<p><b>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI</b></p> <p><b>Art. 37 (Snowboard, telemark e altre pratiche sportive)</b></p> <p>1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.</p>	<p><b>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI</b></p> <p><b>Art. 37 (Snowboard, telemark e altre pratiche sportive)</b></p> <p>1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.</p>	<p><b>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI</b></p> <p><b>Art. 37 (Snowboard, telemark e altre pratiche sportive)</b></p> <p>1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.</p>

<p>1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.</p> <p>2. In relazione e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica, che possono essere individuati anche dai Comuni, le Regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe dei percorsi, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 24, comma 4.</p>	<p><b>2. In relazione e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica, che possono essere individuati anche dai Comuni, le Regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe dei percorsi, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 24, comma 4.</b></p>	<p><b>2. In relazione e ai percorsi per lo sci escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica, che possono essere segnalati anche dai Comuni, le Regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe dei percorsi, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 24, comma 4.</b></p>
<p><b>Art. 38 (Adeguamento alle disposizioni della legge)</b></p> <p>1. Le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>	<p><b>Art. 38 (Adeguamento alle disposizioni della legge)</b></p> <p>1. Le Regioni, entro un anno settemesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.</p> <p><b>1-bis. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita e delle piste adeguano, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.</b></p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p> <p><b>3. Le regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano ed i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.</b></p>	<p><b>Art. 38 (Adeguamento alle disposizioni della legge)</b></p> <p>1. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.</p> <p><b>2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.</b></p> <p>3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p><b>Art. 39 (Rinegoziazione concessioni)</b></p> <p>1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi</p>	<p><b>Art. 39 (Rinegoziazione concessioni)</b></p> <p>1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi</p>	<p><b>Art. 39 (Rinegoziazione concessioni)</b></p> <p>1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi</p>



<p><b>Art. 41 (Abrogazioni)</b>  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23.</p>	<p><b>Art. 41 (Abrogazioni)</b>  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23.</p>	<p><b>Art. 41 (Abrogazioni)</b>  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23.</p>
<p><b>Art. 42 (Entrata in vigore)</b>  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p><b>Art. 42 (Entrata in vigore)</b>  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p><b>Art. 42 (Entrata in vigore)</b>  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>



25 Gennaio 2021  
ALL 2



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINDE AUTONOME

21/09/CU2/C6

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE  
INVERNALI**

*Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 2019 n. 86*

*Punto 2) odg Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sull'ultimo testo trasmesso dal Ministero condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti

- **salvaguardia competenze delle Regioni** (questione clausola di cedevolezza): all'art. 3, sostituire il comma 2, con il seguente: *"Le regioni esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze ai sensi dei commi 3, 4 e 6 dell'art 117 Cost., nel rispetto dei principi contenuti nella Legge delega e nel presente decreto"*;

- **idoneità idrogeologica delle piste**: aggiungere, all'art. 6, comma 1, lettera a), dopo le parole *"devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali"*, le parole: *"o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle normative regionali o provinciali di riferimento"*.

Roma, 25 gennaio 2021